

Tribunale Crotone, sentenza del 28.6.2023 \* omissis \*

Con atto di citazione ritualmente notificato la \* \* ha convenuto in giudizio S.C \* \* proponendo appello avverso la sentenza n. 187/2022 emessa dal Giudice di Pace di Crotone.

Si è costituita nel giudizio di secondo grado la parte appellata, eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione promossa.

Istruita la causa in via meramente documentale, da ultimo, all'udienza del 4 maggio 2023 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da verbale in atti sicché la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 co. 2 c.p.c..

In via pregiudiziale di rito deve essere declinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte convenuta.

In proposito, ancorché l'atto di citazione in appello sia all'evidenza predisposto in aperta violazione del principio di sinteticità degli atti (oggi cristallizzato nell'art. 121 c.p.c. riformato, pur in assenza di alcuna sanzione processuale per la sua inosservanza, rilevando la circostanza ai soli fini della valutazione in punto di spese), ciononostante, esso è conforme alle indicazioni rese dall'art. 342 c.p.c., tanto in punto di motivazione e indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, quanto in merito delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

L'appellante procede, invero, ad indicare le parti del provvedimento impugnato mediante singoli motivi suddivisi in separati capitoli e indicazione delle pagine della sentenza cui essi si riferiscono, illustrando sia le ricostruzioni fattuali che giuridiche ritenute errate.

Quanto al merito della vicenda, occorre premettere che, in primo grado, la S.C. s.r.l. agiva in giudizio nei confronti di \* al fine di far accertare e dichiarare che quanto versato da a titolo di addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 a E.E. S.p.A. non era dovuto con conseguente condanna, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della convenuta alla refusione di quanto indebitamente versato.

Nel dettaglio, sosteneva che la normativa italiana che aveva imposto il pagamento dell'addizionale provinciale si ponesse in contrasto con la normativa europea ed, in particolare, con l'art. 1, par. 2, dir. 2008/118/CE del Consiglio del 16.12.2008, la quale, riproponendo disposizione del tutto analoga già rinvenibile nel precedente art. 3, par. 2, dir. 92/12/CEE, aveva stabilito: "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni".

Riferiva inoltre che, tesi sostenuta anche nell'odierno giudizio, il contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria fosse stato anche rilevato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, la quale aveva affermato il principio secondo il quale "In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi; pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511 del 1988, conv. in L. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime" (cfr. tra le altre, Cass., Sez.

5 - , Sentenza n. 15198 del 04/06/2019).

Il Giudice di Pace di Crotone con la sentenza oggi impugnata, riconoscendo la validità della tesi di parte attorea, in parziale accoglimento della domanda, condannava E. alla restituzione in favore della \* \* dell'importo di Euro 2.135,14 (iva compresa), oltre interessi legali dai singoli versamenti e al pagamento delle spese, liquidati in complessivi Euro 480,00 oltre IVA e CPA e Euro 70,00 a titolo di spese vive.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello \* \*, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2033 c.c., non ricorrendo i presupposti dell'indebito oggettivo; ha inoltre affermato che il pagamento nei suoi confronti da parte delle somme oggetto della domanda di ripetizione fosse stato operato in base al contratto intercorso tra le parti, valido ed efficace, nonché in conformità al quadro normativo vigente; ha quindi negato, in ogni caso, che l'eventuale illegittimità del titolo (tributario) del pagamento operato da parte di E.E. nei confronti dell'Erario potesse comportare (oltretutto senza che E. avesse ottenuto alcuna restituzione dei tributi versati) il venir meno automatico del diverso e distinto titolo contrattuale sulla base del quale era avvenuto il pagamento delle somme oggetto di ripetizione. Per tali ragioni, ha dunque chiesto la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto delle richieste dell'odierna appellata.

L'appello è fondato.

Va premesso che non è in contestazione la circostanza che \* .. avesse addebitato nei confronti della S \* . somme oggetto della domanda di ripetizione, in conformità alle pattuizioni contrattuali ed in ossequio alle disposizioni della normativa nazionale vigente, cosicché la domanda di ripetizione si fonda sul mero presupposto che quest'ultima dovesse essere disapplicata in virtù del contrasto con la menzionata Direttiva 2008/118/CE (che avrebbe dovuto essere recepita dall'Italia entro il 1 gennaio 2010), non rispondendo l'addizionale provinciale alle accise prevista dall'art. 6 D.L. n. 511 del 1988 ai requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea affinché un'imposizione indiretta, aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, già soggetto alle accise, potesse ritenersi ammissibile. Il D.Lgs. n. 48 del 2010, che ha recepito la direttiva, non è infatti intervenuto sul testo dell'art. 6 D.L. n. 511 del 1988, come modificato dal D.Lgs. n. 26 del 2007, il quale è stato invece abrogato soltanto nel 2012, a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia: ne discende che le disposizioni interne legittimavano l'imposizione tributaria nei confronti dei fornitori di energia elettrica ed anche la pretesa di pagamento avanzata da parte di questi ultimi nei confronti dei fruitori delle erogazioni.

La \* 1 ha invocato, però, la disapplicazione della normativa interna a fronte del rilevato contrasto di essa con quella comunitaria, richiamando l'orientamento della Corte di legittimità, consolidatosi sul punto, secondo il quale il dedotto contrasto tra il disposto dell'art. 6 D.L. n. 511 del 1988 e i principi sanciti dalla direttiva fosse effettivamente ravvisabile e il disposto della normativa interna dovesse essere disapplicato (cfr. tra le numerose altre in termini, Cassazione civile sez. trib., sent. del 15/10/2020, n. 22343).

Senonché le pronunce citate da parte appellata sono intervenute nell'ambito del contenzioso tra privati e l'Amministrazione finanziaria, mentre, nel caso di specie, la controversia è insorta tra privati, ovvero tra il fornitore di energia elettrica e il cliente nei confronti del quale l'onere tributario è stato riversato.

In altri termini, i provvedimenti della Corte di Cassazione allegati alla comparsa di costituzione e risposta, vertono su circostanze parzialmente differenti giacché trattasi di processi tributari ove il privato era contrapposto a una Pubblica Amministrazione; processi in seno ai quali si discorreva principalmente della legittimazione del privato ad agire per la ripetizione direttamente nei confronti della p.a. (legittimazione peraltro non riconosciuta dalla corte di legittimità).

In tale contesto, si ritiene, quindi, che non possa essere invocato il potere di disapplicazione da parte del Giudice della normativa interna in contrasto con la direttiva, ostandovi il disposto dell'art. 288 TFUE, il quale prevede che "La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi":

la disapplicazione della norma interna in contrasto con la direttiva europea, infatti, renderebbe quest'ultima immediatamente efficace nei confronti dei privati, al pari dei regolamenti.

Del resto, in coerenza con tale lettura dell'art. 288 TFUE, si pone la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che esclude ogni efficacia tra privati alle direttive inattuata, affermando il principio che esse obblighino esclusivamente gli Stati alla loro attuazione mediante strumenti normativi interni e riconosce la responsabilità dello Stato in ipotesi di inadempimento da parte sua degli obblighi impostigli.

Si richiama sul punto, parte della motivazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) Causa C-122/17 depositata il 7 agosto 2018, nella quale è specificamente trattata la questione in esame: "36. occorre esaminare se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 288 TFUE, debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia tra singoli, che si trovi nell'impossibilità di procedere ad un'interpretazione delle disposizioni del suo diritto nazionale conforme a una direttiva, è tenuto a disapplicare le disposizioni del suo diritto nazionale nonché una clausola contrattuale contrarie alle disposizioni di tale direttiva che soddisfano tutte le condizioni richieste al fine di produrre un effetto diretto. 37 In tale contesto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando i giudici nazionali sono chiamati a dirimere una controversia tra singoli nella quale la normativa nazionale di cui trattasi risulti contraria al diritto dell'Unione, tali giudici devono assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle disposizioni del diritto dell'Unione e garantirne la piena efficacia (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, P. e a., da C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584, punto 111; del 19 gennaio 2010, K., C-555/07, EU:C:2010:21, punto 45, e del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 29). 38 La Corte ha dichiarato a più riprese che l'obbligo per gli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato previsto da quest'ultima così come il loro dovere di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo s'impongono a tutte le autorità degli Stati membri, comprese, nell'ambito delle loro competenze, quelle giurisdizionali (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 10 aprile 1984, von C. e K., 14/83, EU:C:1984:153, punto 26; del 19 gennaio 2010, K., C-555/07, EU:C:2010:21, punto 47, e del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 30). 39 Ne consegue che, nell'applicare il diritto nazionale, i giudici nazionali chiamati a interpretarlo sono tenuti a prendere in considerazione l'insieme delle norme di tale diritto e ad applicare i criteri ermeneutici riconosciuti dallo stesso al fine di interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato fissato da quest'ultima e conformarsi pertanto all'articolo 288, terzo comma, TFUE (v., in particolare, sentenze del 5 ottobre 2004, P. e a., da C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584, punti 113 e 114; del 19 gennaio 2010, K., C-555/07, EU:C:2010:21, EU:C:2010:21, punto 48, e del 19 aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 31). 40 T., la Corte ha precisato che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale conosce determinati limiti. In tal senso, l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al diritto dell'Unione nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2012, D., C-282/10, EU:C:2012:33, punto 25; del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2, punto 39, e del 19

aprile 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, punto 32). 41 A tale riguardo, certamente, la questione se una disposizione nazionale, ove sia contraria al diritto dell'Unione, debba essere disapplicata, si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione (sentenze del 24 gennaio 2012, D., C-282/10, EU:C:2012:33, punto 23, e del 10 ottobre 2013, S.W., C-306/12, EU:C:2013:650, punto 28). 42 Ciò non toglie che la Corte abbia altresì dichiarato in maniera costante che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze del 26 febbraio 1986, M., 152/84, EU:C:1986:84, punto 48; del 14 luglio 1994, F.D., C-91/92, EU:C:1994:292, punto 20, e del 5 ottobre 2004, P. e a., da C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584, punto 108). Infatti, estendere l'invocabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, all'ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1994, F.D., C-91/92, EU:C:1994:292, punto 24). 43 Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (sentenze del 5 ottobre 2004, P. e a., da C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584, punto 109; del 24 gennaio 2012, D., C-282/10, EU:C:2012:33, punto 42, e del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2, punto 36). 44 La Corte ha espressamente dichiarato che una direttiva non può essere fatta valere in una controversia tra singoli ai fini della disapplicazione della normativa di uno Stato membro contraria a tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, punto 48). 45 Infatti, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva solo laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all'autorità o al controllo dello Stato o a cui sia stato demandato da uno Stato membro l'assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (v., in tal senso, sentenze del 24 gennaio 2012, D., C-282/10, EU:C:2012:33, punti 40 e 41; del 25 giugno 2015, Indėlių ir investicijų draudimas e Nemaniūnas, C-671/13, EU:C:2015:418, punti 59 e 60, e del 10 ottobre 2017, F., C-413/15, EU:C:2017:745, punti da 32 a 42)".

In linea con tale orientamento interpretativo si citano, anche, le recenti pronunce intervenute nel contesto di controversie di oggetto analogo, del Tribunale di Torino, ordinanza del 21 aprile 2021, del Tribunale di Milano, del 10 giugno 2021, del Tribunale di Roma, ordinanza del 17 luglio 2021.

Del resto, tale lettura dell'art. 288 TFUE è ritenuta espressione di un principio consolidato anche nella motivazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, sezione X, del 19 febbraio 2021; in essa si è, però, sostenuto che le implicazioni che avrebbero dovuto essere tratte dal principio fossero superate dall'obbligo del Giudice d'interpretazione conforme della normativa interna al diritto dell'Unione: nella pronuncia da ultimo citata si è poi evidenziato che dall'art.14 comma 2 TUA, fosse dato evincere che il carattere non dovuto dell'imposta legittimasse il consumatore finale ad agire contro il fornitore prima che quest'ultimo avesse esercitato l'azione tributaria di rimborso contro l'Amministrazione finanziaria e si è rilevato che, se si fosse data rigida applicazione al principio sopra enunciato se ne sarebbe dovuta trarre la conseguenza che l'azione di ripetizione d'indebito del consumatore non fosse esperibile quando il carattere non dovuto dell'accisa derivasse dal divieto posto da una direttiva europea e ciò sebbene tale norma fosse stata introdotta nell'art.14 TUA proprio dal D.Lgs. n. 48 del 2010

attuativo della direttiva 2008/118/CE. Inoltre, si è sostenuto che si sarebbe attenuata di molto l'effettività del divieto, dato che l'azione esperibile in via residuale contro lo Stato, sarebbe stata indubbiamente più onerosa, dovendo quest'ultimo proporre domanda risarcitoria, non essendo legittimato ad agire per il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, data la sua estraneità al rapporto tributario.

Invero, il riconoscimento della fondatezza della pretesa restitutoria imporrebbe non già l'adozione di una soluzione ermeneutica compatibile con il diritto dell'Unione, bensì la non applicazione di essa, quest'ultima, preclusa per le ragioni esposte.

Ne discende che la domanda della \* nei confronti di \* \* a, per tali motivi assorbenti di ogni altra questione sollevata dalle parti, debba essere respinta con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado (n. 187/2022), emessa dal Giudice di Pace di Crotone.

La peculiarità della questione giuridica e le rilevate criticità in ordine alle frizioni dell'atto introduttivo del giudizio di appello con il principio di sinteticità degli atti (principio proprio del diritto vivente anche nella fase antecedente alla sua espressa cristallizzazione nel codice di rito da parte della riforma c.d. Cartabia), consentono di ritenere sussistenti i giustificati motivi necessari a disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, visti gli artt. 279, 353 e 354 c.p.c.:

- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge la domanda di ripetizione di indebito proposta ex art. 2033 c.c. da \* . nei confronti di E \* .
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Crotone, il 28 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2023.